



COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 117

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ORGANISMI DA RICOMPREDERE NEL BILANCIO CONSOLIDATO

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 08:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
BERTINI GIUSEPPE	Sindaco	X	
BANNO' IGNAZIO	Vice Sindaco	X	
PANTO' ANTONINO	Assessore Anziano		X
GIARDINA GIUSEPPE	Assessore		X
GIANGRECO SIBILLA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco **BERTINI GIUSEPPE**

Partecipa il **Segretario Dott. ENSABELLA FILIPPO**

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;
- premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ex art. 1 - c 1° - lett. i - della L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

PREMESSO che:

- il [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#),

come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2017 con riferimento all'esercizio 2016;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del [TUEL](#);

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
 1. *«gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*
 2. *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole

statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

1. *gli enti strumentali partecipati* di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
2. *le società controllate* dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3. *le società partecipate* dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato>>.
 3. – lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo

compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»;

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2016 è la seguente:

Parametri	Comune di ASSORO	%	Soglia
Totale attivo	25.088.695,45	10%	2.508.869,54
Patrimonio netto	22.997.693,06	10%	2.299.769,31
Ricavi caratteristici	4.208.041,34	10%	420.804,13

Rilevato che gli enti e società facenti parte del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Assoro secondo la classificazione contenuta nel Principio Conta/bile applicato sperimentale del bilancio consolidato di cui all'Allegato al D.Lgs 118/2011 sono i seguenti:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	% PARTECIPAZIONE
Ente strumentale partecipato	ATO- 5- Consorzio idrico	Consorzio enti locali	3,09

Società partecipate	Società consortile Rocca di Cerere a.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	2,78
	SRR Enna Provincia	Società consortile S.p.A.	3,87
	Enna Euno	S.p.A.	2,727
	Sicilia Ambiente	S.p.A.	0,20

RILEVATO che per quanto concerne i seguenti enti l'ultimo bilancio adottato non afferisce all'esercizio finanziario 2016 e pertanto non si è attualmente nella possibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento:

SRR Enna Provincia

ATO 5- Consorzio idrico

Enna Euno S.p.A.

Sicilia Ambiente

RILEVATO che secondo il criterio della rilevanza contabile la Società Consortile Rocca di Cerere non presenta alcun valore economico patrimoniale, rilevante ai fini della comprensione nel bilancio consolidato relativamente all'esercizio finanziario 2016, come da tabella sotto riportata

Anno 2016	Società consortile Rocca di Cerere _____	IMPORTI
Totale attivo	458.408,00	45.840,80
Patrimonio netto	63.842,00	6.384,20
Ricavi caratteristici	150.031,00	15.003,10

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente

provvedimento, il “ gruppo amministrazione locale del Comune di Assoro” così composto:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	% PARTECIPAZIONE
Ente strumentale partecipato	ATO- 5- Consorzio idrico	Consorzio enti locali	3,09
Società partecipate	Società consortile Rocca di Cerere a.r.l.	Società consortile a responsabilità limitata	2,78
	SRR Enna Provincia	S.p.A.	3,87
	Enna Euno	S.p.A.	2,727
	Sicilia Ambiente	S.p.A.	0,20

- 2.** di dare atto che nessuno dei predetti soggetti rientra nel perimetro di consolidamento, per le ragioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate;
- 3.** di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

BANNO' IGNAZIO

BERTINI GIUSEPPE

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno sino al senza esito di reclami.

In data è stata trasmessa ai Capi gruppo consiliari (art. 4 L. R. 23/1997)

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 31/10/2017

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO